

Parere n.225 del 09/10/2008

PREC 206/08/L

Istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall'impresa Edilstrutture s.r.l. - Appalto di lavori di consolidamento della zona a valle di Via Canale e versanti del centro abitato ricadenti nelle aree censite dal P.A.I. - Primo intervento di € 595.906,38 - S.A. Comune di Raffadali (AG).

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 19/03/2008 è pervenuta l'istanza di parere in oggetto, con la quale la Edilstrutture s.r.l. ha contestato l'aggiudicazione provvisoria, intervenuta il 17/01/2008, della gara di appalto dell'importo di euro 595.906,38 in favore della C.E.V.I.G. s.r.l., con sede in Rivara (TO), per i seguenti, evidenziati profili di illegittimità.

L'impresa istante, risultata seconda aggiudicataria, ha contestato la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva - di seguito DURC - presentato dalla società vincitrice, in quanto richiesto il 15/11/2007, ossia in data antecedente rispetto alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, avvenuta in data 07/12/2007, per cui l'istante deduce che il DURC prodotto dalla C.E.V.I.G. s.r.l. "si riferisce sicuramente ad altro cantiere" rispetto a quello di cui è causa.

Ulteriori motivi di irregolarità del DURC, segnalati dall'istante, sono i seguenti:

1. mancanza della dicitura "Valido per la partecipazione alle gare d'appalto";
2. mancanza della dicitura "Il presente certificato è rilasciato per i lavori privati in edilizia ai sensi dell'art. 86, comma 10, D. Lgs. n. 276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data del rilascio";
3. mancanza di espressa indicazione della validità temporale legale dello stesso, nel caso di specie pari a tre mesi.

La stazione appaltante, a sostegno della legittimità del proprio operato, ha controdedotto, con nota del 14/05/08, nei seguenti termini: 1) il DURC presentato dall'impresa aggiudicataria provvisoria risulta regolare, in quanto - conformemente alle disposizioni dell'articolo 12-bis della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato vigente per la Regione Sicilia, ed alla successiva circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici del 24/02/2006, - è stato rilasciato in data 28/11/2007 con validità per tre mesi, e, pertanto, era ancora valido alla data di pubblicazione del bando di gara (07.12.2007) e di aggiudicazione provvisoria (17/01/2008); 2) il DURC prodotto non fa riferimento ad uno o più cantieri ma ha portata generale; 3) la mancata dicitura "Valido per la partecipazione alle gare di appalto" non è prescritta da alcuna norma regionale, nazionale né dal bando o dal disciplinare di gara.

Ha presentato osservazioni la controinteressata C.E.V.I.G. s.r.l., sostenendo la legittimità dell'operato della stazione appaltante e, conseguentemente, dell'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa.

Ritenuto in diritto

L'articolo 19, comma 12-bis, della legge n. 109 del 1994, nel testo coordinato con le norme delle leggi della Regione Sicilia 29 novembre 2005, n. 16 e 21 agosto 2007, dispone che: "Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per tre mesi dal rilascio."

Con decreto dell'Assessorato regionale lavori pubblici n. 26/Gab del 24.02.2006 sono state dettate le modalità attuative della predetta disposizione. Nello specifico, all'art. 2 è previsto che "La regolarità contributiva è certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC. Ai fini dell'art. 19, comma 12 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti."

Il disciplinare di gara indica nella documentazione da allegare a pena di esclusione al punto n. 3) "Documentazione dimostrante il possesso del requisito di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 19, comma 12-bis, del testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006; ai soli fini della partecipazione le certificazioni hanno validità tre mesi dal rilascio."

Nel caso di specie, poiché il DURC relativo all'impresa risultata aggiudicataria è stato rilasciato in data 28/11/2007, il bando di gara è stato pubblicato il 07/12/2007 e la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria il 17/01/2008, il DURC medesimo risulta conforme alle previsioni di legge, attuative e del bando di gara in ordine alla validità temporale dello stesso.

Il predetto documento risulta, altresì, conforme alle prescrizioni delle norme di attuazione, in quanto nel citato decreto assessoriale n. 26 del 2006 nulla è prescritto in merito a specifiche diciture da apporre sul certificato DURC in caso di partecipazione a gare di appalto pubbliche.

Il DURC prodotto dall'impresa aggiudicataria è conforme al quadro normativo vigente anche per l'ulteriore profilo contestato, in quanto risulta attestata la regolarità contributiva della società senza limitazione a singoli appalti o riferimenti a uno o più cantieri.

Il Consiglio dell'Autorità si è già espresso in senso conforme in ordine ad analoghe fattispecie nel parere n. 7 del 27.09.2007.

Si evidenzia, infine, che non risulta applicabile al caso di specie, in virtù del principio "tempus regit actum" il successivo decreto dell'Assessorato dei lavori pubblici 15 gennaio 2008, recante "Modifiche al decreto 24 febbraio 2006, concernente modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109", in quanto il bando di gara è stato emanato in data antecedente.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'aggiudicazione provvisoria disposta dal Comune di Raffadali in favore della C.E.V.I.G. s.r.l. è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28/10/2008